

STATUTO
dell'Associazione
"I RAGAZZI DELLA LEONARDO – APS - ONLUS"

DENOMINAZIONE – SEDE – NORMA TRANSITORIA

Art. 1 - L'Associazione è denominata "I RAGAZZI DELLA LEONARDO - APS" ed è costituita fra gli ex studenti dell'Istituto "Tecnico Industriale e Professionale Industria e Artigianato" e della Scuola "Leonardo da Vinci".

Essa è retta dal presente Statuto e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 1 Bis

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), n.3 e n. 9 del D.Lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione "I ragazzi della Leonardo-APS-ONLUS" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del D.Lgs. n. 460 del 1997 (*se prevista retribuzione*);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Firenze, Via del Terzolle 91, presso l'Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci.

SCOPO

Art. 3 - L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza fini di lucro.

L'Associazione ha il fine di mantenere e consolidare i rapporti di solidarietà ed amicizia tra studenti diplomati e qualificati degli Istituti della Scuola "Leonardo da Vinci", di mantenere saldi i vincoli con la scuola realizzando interventi di solidarietà e beneficenza nei confronti di essa e dei suoi studenti ed un proficuo scambio culturale e di esperienze tra il mondo del lavoro e quello scolastico.

L'Associazione si propone le seguenti attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (es, nei confronti degli studenti, istituire borse di studio, viaggi premio, contributi per tasse universitarie) o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Inoltre intende:

- promuovere riunioni (periodiche) per favorire incontri fra i membri dell'Associazione, diplomandi e diplomati dell'ITI e dell'IPIA, tese anche ad identificare eventuali necessità di interventi di beneficenza nei confronti degli stessi;
- finanziare e promuovere ricerche storiche;
- promuovere ed organizzare mostre culturali;
- finanziare iniziative di approfondimento e/o di sviluppo per studenti o classi che abbiano realizzato progetti interessanti o innovativi;
- individuare gli strumenti (Notiziario, sito Internet, convegni e seminari e/o altri) di comunicazione tra Soci e di informazioni ritenute utili per gli studenti.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

VOLONTARI

Art. 3 BIS - I volontari (Soci e non) sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

SOCI

Art. 4 - Sono Soci sia quanti hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione, sia le persone che vengono ammessi a farne parte successivamente.

Art. 5 - L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione alle persone interessate. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 7 - La qualità di Socio è personale e non si trasferisce né per atto tra vivi né per successione a causa di morte. I Soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente non possono pretendere alcunché dall'Associazione in caso di recesso, di morte o di esclusione e in mancato pagamento della quota associativa.

Art. 8 - E' espressamente esclusa la adesione a titolo di Socio temporaneo.

Art. 9 - La qualità di Socio si perde per morte, recesso ed esclusione. Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea. L'esclusione è pronunciata quando il comportamento del Socio sia di tale gravità da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione. Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo prima della scadenza dell'anno solare.

Art. 10 – Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'Associazione entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione e successivamente entro il mese di

giugno di ogni anno. Il mancato pagamento della quota associativa dà luogo alla perdita del diritto alla qualità di Socio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto annuale redatto dal Consiglio Direttivo ed accompagnato da una relazione sull'andamento culturale ed economico dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria determina il programma di attività, designa i responsabili della sua realizzazione - secondo le proprie esigenze e possibilità - e provvede inoltre a nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione.

Art. 13 - L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera o posta elettronica inviata a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data fissata con contestuale pubblicazione sul sito dell'Associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa o, obbligatoriamente, quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci o trattisi di assemblee annuali previste dallo Statuto.

Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con l'iscrizione associativa.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo (nel seguito detti amministratori), mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione.

Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci.

Art. 15 - Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione, nonché accertare il diritto d'intervento dei Soci all'Assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 18 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci; essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci; anche in questo caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In ogni caso, per deliberare la modifica *sia* dello statuto che dello scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile, minimo sette, secondo quanto stabilirà l'Assemblea ordinaria al momento in cui nomina il Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un periodo di tempo pari a tre anni e sono rieleggibili.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione per la quale ha votato il Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, "fax" o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di

tutti i Consiglieri in carica.

Art. 23 - Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Consigliere attingendo alla lista dei non eletti alle precedenti elezioni partendo dal primo.

I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. Il Consigliere da essa eletto resta in carica fino alla scadenza fissata per l'intero Consiglio.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere prontamente convocata per procedere alla rinnovazione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Art. 25 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il legale rappresentante dell'Associazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 26 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 27 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

ART. 28 - Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Associazione mantiene il suddetto Collegio finché non ricorreranno i requisiti previsti dalla legge per la nomina dell'Organo di Controllo (Art. 26) ed, eventualmente, del Revisore legale dei conti (Art. 27).

Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dalla persona all'uopo designata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'Associazione.

Art. 31 - La carica di Revisore dei Conti è gratuita.

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

Art. 32 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione per eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annuali, da eventuali contributi di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di

gestione nonché fondi e riserve durante la vita dell'organizzazione. E' altresì fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3.

Art. 33 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il conto consuntivo annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il conto consuntivo annuale sarà presentato all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.

Inoltre il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio preventivo. Tale bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione unitamente al rendiconto annuale.

DURATA

Art. 34 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 35 – In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 36 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.